

STATUTO

CALICANTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAGUSA RG VIA TORRICELLI 13
Numero REA: RG - 107426
Codice fiscale: 01283270880
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-10-2007 - Statuto completo	2
--	---

	<u>STATUTO</u>	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	Art.1) Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera b), della	
	legge 381/91, è costituita una Società cooperativa sociale denominata	
	"CALICANTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e	
	dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	Art.2) La cooperativa ha sede nel Comune di Ragusa. Il suo indirizzo,	
	indicato ai meri fini di cui all'art.111-ter, dispositivo di attuazione del codice	
	civile ed esclusa ogni necessità di modifica del presente statuto in caso di	
	trasferimento nell'ambito dello stesso comune, è in via Torricelli n. 13.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, in Italia ed	
	all'estero, unità locali operative (es. filiali, succursali, agenzie o uffici	
	amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede	
	sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci	
	deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in	
	Comune diverso da quello sopra indicato.	
	Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società si intende a tutti gli	
	effetti quello risultante dal libro soci.	
	Art. 3) La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2030.	
	Art.4) La Cooperativa, che non ha fini di lucro, si propone di esercitare la	
	propria attività secondo i principi di mutualità prevalente, così come definiti	
	dall'art. 2512 c.c., ovvero svolgendo l'attività stessa in via preferenziale in	
	favore dei soci cooperatori e avvalendosi, in via prevalente, delle	

	prestazioni lavorative e degli apporti di beni o servizi da parte di questi	
	ultimi, il tutto secondo i criteri di cui al successivo art. 2513 c.c.	
	La Cooperativa ha come scopo, attraverso il recepimento della Legge	
	381/91 art. 1, comma 1, lettera B, lo svolgimento di attività diverse	
	-agricole, industriali, artigianali, commerciali e di servizio -finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di perseguire gli	
	interessi generali della comunità e la promozione umana e l'integrazione	
	sociale di cittadini con difficoltà di adattamento alla vita sociale derivanti	
	da handicap fisico o psichico o da altre situazioni di disagio (ex	
	tossicodipendenti, ex alcolisti, ecc.) ex art. 4 primo comma L. 381/91, a cui	
	si fa riferimento anche ai fini dell'individuazione delle persone	
	svantaggiate e della percentuale che devono rappresentare rispetto ai	
	lavoratori della cooperativa.	
	La Cooperativa, senza finalità speculative si propone di porsi come centro	
	di aggregazione in grado di garantire ai singoli associati l'assistenza, le	
	infrastrutture e quanto altro necessario per la realizzazione dell'attività	
	sociale.	
	Si propone altresì di garantire agli stessi continuità di occupazione	
	lavorativa e giuste condizioni economiche, sociali e professionali e, a tal	
	proposito, intende attivare tutte quelle leggi regionali, nazionali e	
	comunitarie emanate ed emanande sulla cooperazione in genere e, in	
	particolare quelle finalizzate alla cooperazione sociale e all'occupazione.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa intende operare in	
	particolare nel campo delle attività di servizio, assumendo, da parte di enti	
	pubblici e privati, appalti a licitazione privata e/o tramite convenzioni e	

	intende intraprendere attività per conto di Enti Pubblici locali (Comuni,	
	Comunità Montane, Province, Regioni, ecc), Enti ed Associazioni e privati.	
	In particolare intende svolgere attività riguardanti:	
	-opere di forestazione e di rimboschimento delle superfici incolte;	
	-opere di miglioramento di terreni pascolativi, opere connesse alla	
	prevenzione di incendi boschivi, lavori di forestazione come pulitura e	
	mantenimento boschi, di parchi montani ed urbani, lavori di manutenzione	
	e sistemazione idraulico forestale, imbrigliamento e pulizia dei corsi	
	d'acqua e delle rive del mare compreso il riciclaggio degli elementi non	
	degradabili da asportare in maniera differenziata;	
	-opere di deforestazione all'interno dei corsi d'acqua per favorire un	
	migliore deflusso delle acque e le opere di istituzione e manutenzione di	
	pascoli naturali;	
	-la creazione di siti paesaggistici posti lungo i corsi d'acqua; il ripristino dei	
	canali di irrigazione; lo studio, la cura e il ripopolamento delle specie floro	
	-faunistiche ed in particolare di quelle maggiormente aggredite ed in via di	
	estinzione;	
	-il recupero di frantoi e mulini abbandonati;	
	-opere di istituzione e manutenzione di vivai, giardini pubblici e privati,	
	aiuole, la realizzazione e manutenzione di spazi ed aree destinate a fini	
	ricreativi, culturali, turistici e sportivi, quali invasi, parcheggi, buffets, ecc.;	
	-pulitura e sistemazione dei parchi pubblici, affitto e manutenzione dei	
	pascoli comunali, co-gestione di eventuali campeggi o rifugi a scopi	
	agroturistici;	
	-esecuzione di lavori di manutenzione e pulizia strade, canali di bonifica,	

	giardini, orti, fiumi, spiagge e ambienti naturali in genere, nonché relative	
	opere di disinfestazione;	
	-lavori di potatura, innesto, pulizia delle campagne incolte, abbacchiatura,	
	manutenzione muri a secco, ed altri lavori agricoli;	
	-coltivazione e gestione e raccolta dei prodotti agricoli, officinali e	
	zootecnici, la loro lavorazione e commercializzazione, con particolare	
	riferimento ai frutti del sottobosco quali: mirtilli, fragole, lamponi, funghi,	
	bacche officinali e piante aromatiche;	
	-vendita di prodotti agroalimentari su internet;	
	-manutenzione del verde nei condomini e nelle scuole;	
	-progettazione di spazi verdi in aree urbane;	
	-lavori agricoli per conto di terzi;	
	-gestione, pulizia e custodia di impianti sportivi ricreativi e turistici, rifugi e	
	ristori stagionali ed altre attività ad essi connesse;	
	-servizi di guardaboschi, pulizia e manutenzione di viali parafulco, servizi	
	di vigilanza ecologica;	
	-servizi di installazione, di sorveglianza, conduzione e manutenzione di	
	impianti in genere;	
	-servizi di installazione, di sorveglianza, conduzione e manutenzione di	
	impianti di sollevamento acque potabili e non, e di clonazione delle acque	
	potabili;	
	-servizi di apertura e chiusura di serbatoi pilota per la raccolta e la	
	distribuzione di acque potabili nelle reti cittadine e relative manovre alle	
	saracinesche idriche;	
	-servizi di controllo delle reti di adduzione delle acque potabili dal punto di	

	captazione al punto di raccolta;	
	-servizi di distribuzione idrica mediante autobotti comunali;	
	-servizi di installazione, manutenzione e riparazione di impianti idrici in	
	genere;	
	-servizi di depurazione e trattamento acque in genere, bianche e nere;	
	-servizi relativi alla distribuzione delle acque potabili;	
	-servizi di sorveglianza e manutenzione di sorgive e relative condotte	
	idriche, ivi compresa la sorveglianza per eventuali allacciamenti abusivi, il	
	controllo delle reti idriche tramite sonar per perdite d'acqua;	
	-servizi di rilevazione della lettura dei consumi idrici, sostituzione e verifica	
	dei contatori idrici e predisposizione della relativa fatturazione,	
	distribuzione e notifica di avvisi di pagamento di canoni emessi da	
	amministrazioni comunali, provinciali, consorzi ed enti pubblici in genere;	
	-lavori per conto di enti pubblici e privati di lettura contatori nonché servizi	
	di notifica e consegna di bollette e documenti vari;	
	-gestione dei tributi, anche attraverso la redazione e notifica di cartelle	
	esattoriali;	
	-servizi di pulizia per conto di enti pubblici e privati, ai sensi della legge 25	
	gennaio 1994 n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997 n. 274;	
	-gestione e smaltimento di rifiuti solidi ed urbani;	
	-lavori di pulizia in genere indirizzati alle persone fisiche, alle imprese	
	private, alle abitazioni private;	
	-pulizia condomini e scuole;	
	-lavori di esecuzione e manutenzione di impianti elettrici e di illuminazione	
	pubblica e privata;	

	-lavori di pittura e custodia di immobili;	
	-operazioni di trasloco e di consegna materiale;	
	-servizi di facchinaggio in genere;	
	-servizi portuali, quali carico e scarico di merci, servizi di navetta, gestione	
	di esercizi pubblici;	
	-lavori di disinfestazione;	
	-servizi cimiteriali;	
	-servizi di gestione e/o custodia di musei, ville e immobili in genere di	
	proprietà di enti pubblici o privati, zone archeologiche ecc, garantendo	
	l'apertura tutti i giorni (compresi i festivi) e l'assistenza ai visitatori;	
	-gestione di biblioteche ed archivi;	
	-servizi di custodia e salvaguardia di musei, beni culturali ed archeologici;	
	-attività di gestione, custodia, recupero, valorizzazione e vigilanza, di beni	
	culturali, artistici ed ambientali, di parcheggi e di impianti sportivi anche	
	attraverso convenzioni con enti pubblici e privati;	
	-servizi vari di autotrasporto con autista quali ad esempio: scuolabus,	
	accompagnatore scuolabus, pullman per gite, autobus e minibus pubblici e	
	privati, servizi di bus navetta, autobotti, autoarticolati e camion, servizi di	
	autoparco;	
	-gestione aree di sosta pubbliche e private a pagamento;	
	-servizi di ausiliare del traffico e disciplina del traffico in occasione di	
	manifestazioni varie per enti pubblici e privati;	
	-servizi di noleggio di pullman con conducente;	
	La società potrà inoltre eseguire:	
	-la lavorazione del ferro, del vetro, della ceramica, del legno, di ricami e di	

	filati;	
	-lavori di organizzazione eventi culturali (sagre, fiere, concerti, aste, sfilate	
	di moda, ecc.);	
	-installazione di impianti di irrigazione;	
	-florovivaistica da interni e da esterni;	
	-servizi di pulizia ambientale di locali di aziende, sgomberi, sanificazione,	
	disinfestazione, derattizzazione;	
	-pulizia e manutenzione strade urbane ed extraurbane in genere,	
	comprehensive dei bordi laterali e dei canali di drenaggio e di scolo;	
	-installazione, ripristino e manutenzione di segnaletica stradale orizzontale	
	e verticale;	
	-servizi di pulizia e lavanderia;	
	-attività ausiliare ai servizi mensa, gestione mense, negozi alimentari, bar,	
	birrerie, tavole calde e refezione scolastica;	
	- servizio catering per cerimonie, congressi, feste e banchetti;	
	-consegna a domicilio di prodotti alimentari e pasti caldi;	
	-preparazione e commercializzazione di pasti cotti veicolati, pasta fresca,	
	pasticceria;	
	-controlli qualità agroalimentari;	
	-registrazione conferenze, sbobinatura, trascrizione, ecc;	
	-assistenza alle persone svantaggiate quali anziani, portatori di handicap,	
	malati, bambini e la gestione di asili nido;	
	-trasporto invalidi;	
	-servizio di affissione manifesti;	
	-gestione di piazzole ecologiche;	

	-raccolta stracci, indumenti, scarpe;	
	-servizi informatici relativi al territorio comprensivi di archiviazione dati su	
	supporto magnetico, elaborazione elettronica dati catastali, mappatura	
	degli edifici e del territorio, sistemi informatici del territorio (SIT),	
	esecuzione disegni con supporto CAD 2D 3D;	
	-servizi di sistema video conferenza e fornitura hardware; realizzazione di	
	mondi in realtà virtuale e servizi di grafica multimediale;	
	-servizi di accompagnatore turistico, guide e viaggi organizzati;	
	organizzazione di percorsi enogastronomici e valorizzazione di prodotti	
	locali in particolare quelli con marchio "DOP";	
	-servizi di tour operatori;	
	-corsi di formazione;	
	-servizi di volantinaggio;	
	-servizi di supporto scolastico e culturali;	
	-gestione di canili, allevamento cani di razza e servizi di pensione e	
	custodia per animali domestici, nonché cattura e custodia di animali	
	randagi;	
	-servizi di vigilanza privata;	
	-servizi di telesorveglianza e di vigilanza;	
	-servizi di guardie ittico, venatorie ed ambientali.	
	Nel quadro delle attività a tutela, salvaguardia, valorizzazione e	
	promozione di beni artistico-architettonici e di beni del patrimonio	
	naturalistico-ambientale e rurale, la Cooperativa potrà svolgere attività di	
	tipo editoriale (esclusa la redazione e pubblicazione di giornali quotidiani)	
	attraverso la redazione, stampa ed edizione di pubblicazioni sulle materie	

	in oggetto, anche con il sostegno di Enti Pubblici deputati alla	
	salvaguardia e alla promozione del territorio.	
	In parallelo con l'attività di servizi finalizzati alla gestione del traffico tramite	
	ausiliari e con quella di gestione di aree di sosta a pagamento e di servizi	
	di carattere turistico, la Cooperativa potrà esercitare attività editoriale per	
	la pubblicazione e diffusione di guide turistiche, piantine toponomastiche,	
	depliant, CD multimediali.	
	Inoltre la Cooperativa potrà:	
	-acquistare od assumere in affitto o in altre forme di gestione, terreni di	
	enti pubblici, morali o privati, da condurre in forme associative e da	
	destinare ad attività zootecniche o connesse alla forestazione;	
	-acquistare o prendere in affitto beni immobili da adibire a magazzini, a	
	ricovero delle macchine ed attrezzature della Cooperativa, ad uffici;	
	-acquistare o prendere in affitto impianti, attrezzature, macchinari e beni	
	mobili in genere per l'espletamento dell'oggetto sociale.	
	La Cooperativa si propone, altresì, la promozione e gestione di corsi di	
	formazione professionale per i propri soci, nonché per i giovani disoccupati	
	e per i soggetti appartenenti a categorie protette, corsi di qualificazione e	
	di riqualificazione nonché corsi di formazione e aggiornamento al fine di	
	inserire quest'ultimi nella struttura societaria; in relazione a ciò la	
	Cooperativa si attizzerà utilizzando quanto previsto dalle disposizioni	
	legislative sulla formazione professionale.	
	La Cooperativa potrà ricevere prestiti dai propri soci da utilizzare per la	
	realizzazione degli scopi sociali nei limiti e con le modalità previste dalla	
	legge.	

	Per l'attuazione degli scopi suddetti, la Cooperativa potrà partecipare ad	
	appalti pubblici e privati, stipulare convenzioni, assumere cottimi fiduciari,	
	ecc.	
	Al fine di conseguire l'oggetto sociale la Cooperativa potrà svolgere	
	qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate,	
	nonché compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare,	
	immobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali come in via esemplificativa:	
	a) accettare donazioni;	
	b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in	
	imprese che svolgono attività analoghe ed affini;	
	c) aprire conti correnti, emettere cambiali, assumere mutui ipotecari,	
	riscuotere mandati e contributi, effettuare pagamenti e rilasciare quietanze	
	liberatorie in genere;	
	d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia	
	sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli	
	Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	e) promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative e	
	mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo	
	sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;	
	f) avvalersi di tutte le leggi vigenti nell'ambito della Unione Europea, della	
	Nazione e della Regione Siciliana inerenti gli scopi sociali;	
	g) aderire ad enti, consorzi, nonché associazioni che si propongono attività	
	affini e complementari;	
	h) svolgere operazioni mutualistiche e in genere tutte le attività utili al	

	raggiungimento dei fini sociali;	
	i) usufruire di contributi, sussidi finanziamenti agevolati e di tutte le	
	provvidenze in genere, siano esse statali, regionali, comunitarie e di ogni	
	altro ente;	
	j) avvalersi della collaborazione di associazioni, enti, società ed organismi	
	regionali e nazionali e comunitari riconosciuti ed allo scopo abilitati;	
	k) compiere operazioni di ordine tecnico-finanziario, mobiliare ed	
	immobiliare, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.	
	59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico	
	sotto ogni forma.	
	La Cooperativa, per raggiungere gli scopi sociali, potrà consociarsi ad	
	altre cooperative per rendere più efficace la propria azione e potrà aderire	
	ad associazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento	
	cooperativo.	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5) Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che possiedono	
	le qualifiche professionali attinenti agli scopi sociali, che abbiano compiuto	

	il diciottesimo anno di età. Possono essere inoltre ammessi a soci persone	
	fisiche aventi i requisiti tecnici di settore e di amministrazione nel numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente e soci volontari	
	che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà.	
	I soci volontari saranno iscritti in una apposita sezione del Libro soci ed il	
	loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Art.6) Chi desidera diventare socio cooperatore deve presentare domanda	
	scritta al Consiglio di Amministrazione dichiarando di obbligarsi	
	all'osservanza dell'atto costitutivo, del presente statuto, degli eventuali	
	Regolamenti interni e delle delibere sociali, specificando:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita domicilio, cittadinanza e codice	
	fiscale;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	d) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.	
	Sull'accoglimento della domanda decidono con propria deliberazione gli	
	amministratori, sulla base dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente	
	statuto. Si applicano a tal proposito le disposizioni di cui all'art. 2528 del	
	c.c.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio o in	
	società con altre imprese identiche o affini con quelle della Cooperativa.	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre	
	cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato o professionale a	

	favore di terzi esercenti imprese concorrenti, senza espresso assenso del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Art.7) I soci cooperatori sono obbligati:	
	a) versare l'importo delle quote sottoscritte nel termine che sarà stabilito	
	dalla delibera di ammissione;	
	b) pagare il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	c) osservare lealmente il presente statuto, le disposizioni di legge e le	
	disposizioni del Regolamento interno, ove istituito.	
	RECESSO - ESCLUSIONE	
	Art.8) Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Il recesso non può essere parziale e si applicano le disposizioni di cui	
	all'art. 2532 c.c.	
	Art.9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso con	
	deliberazione dell'Organo di Amministrazione il socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) senza giustificato motivo, non adempia gli obblighi assunti a qualsiasi	
	titolo verso la società;	
	c) si renda moroso nel versamento del capitale sottoscritto e del relativo	
	sovrapprezzo;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui	
	all'art.6, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	

	con la cooperativa, senza esplicita autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quali	
	notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che	
	importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per	
	reati contro il patrimonio, quando le modalità di esecuzione e la gravità	
	non consentano la prosecuzione del rapporto.	
	Nei casi indicati alla lettere b) e c) il socio inadempiente deve essere	
	invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola; l'esclusione	
	potrà essere deliberata solo trascorso un mese dal detto invito e	
	semprechè il socio si mantenga inadempiente.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.	
	Art.10) Nel caso di decesso di un socio gli eredi avranno diritto alla	
	liquidazione della quota sociale determinata secondo i criteri di cui	
	all'articolo successivo.	
	Art.11) La liquidazione della quota del socio receduto, escluso o defunto	
	ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il	
	recesso, l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione avverrà, previa	
	richiesta scritta del socio receduto o escluso o degli eredi del socio	
	defunto.	
	Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2535 c.c.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art.12) Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato	

	di quote ciascuna di euro cinquanta e centesimi zero (euro 50,00) e	
	comunque di valore non inferiore ad euro cinquanta e centesimi zero (euro	
	50,00) nè superiore ai limiti di legge;	
	b) dal fondo di riserva legale nel quale confluisce anche l'eventuale	
	sovrapprezzo versato in sede di ammissione;	
	c) dal fondo di riserva indivisibile ex art. 12 legge 16 dicembre 1977 n.	
	904;	
	d) dal fondo scopi mutualistici di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 1992;	
	e) da eventuali altre riserve straordinarie.	
	Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il suo	
	patrimonio.	
	ESERCIZIO SOCIALE -BILANCIO	
	Art.13) L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	l'Assemblea provvede alla redazione ed approvazione del bilancio, previo	
	esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e	
	nell'osservanza delle vigenti norme civilistiche e tributarie.	
	Nella relazione sulla gestione, o in sua assenza, nella nota integrativa al	
	bilancio, si dovrà specificatamente indicare i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il	
	carattere cooperativo della società.	
	Quando particolari e motivate esigenze lo richiedano, l'Assemblea potrà	
	essere convocata per l'approvazione del bilancio entro il maggior termine	
	di centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in questo	

	caso gli amministratori segnaleranno nella relazione prevista dall'art. 2428	
	c.c. le ragioni della dilazione.	
	L'assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio deve:	
	a) destinare non meno del trenta per cento (30%) degli utili netti al fondo	
	di riserva legale;	
	b) destinare la parte di utili netti richiesta dalle leggi speciali, con le	
	modalità all'uopo previste, al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione;	
	ed altresì può:	
	a) destinare una quota, non superiore alle variazioni dell'indice nazionale	
	generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,	
	calcolate dall'ISTAT, alla rivalutazione delle quote;	
	b) deliberare la distribuzione di un dividendo ai soci cooperatori, nei limiti	
	stabiliti dalla legge in materia, se il rapporto tra il patrimonio netto e il	
	complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e	
	semprechè vengano rispettati i divieti di cui al successivo articolo;	
	c) deliberare l'attribuzione di vantaggi mutualistici ai soci sotto forma di	
	ristorno, sempre nel rispetto di ogni limite di legge, in relazione agli	
	acquisti dai medesimi soci perfezionati con la cooperativa o al lavoro dagli	
	stessi prestato alla cooperativa, nel corso dell'esercizio sociale di	
	riferimento, e quindi proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli	
	scambi mutualistici, il che può avvenire anche mediante aumento	
	proporzionale delle quote dei soci;	
	d) devolvere l'eventuale rimanenza ai fondi di riserva e/o a fini sociali e	
	mutualistici indicati dall'assemblea dei soci.	

	Art.14) E' fatto espresso divieto alla società:	
	-di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	-di remunerare gli strumenti finanziari, ove la società ne decidesse la	
	previsione, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	-di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.	
	La società ha l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	ASSEMBLEE	
	Art.15) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla	
	legge, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o soci portatori	
	di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione	
	assembleare.	
	Le assemblee deliberano sulle materie attribuite alla loro competenza dalla	
	legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove,	
	purchè in Italia, dagli amministratori mediante avviso spedito o consegnato	
	ai soci e da essi ricevuto almeno otto (8) giorni prima del giorno fissato per	
	l'assemblea.	

	L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e	
	può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il	
	telex e la posta elettronica), ivi compresa l'affissione dell'avviso in	
	supporto cartaceo presso i locali della sede sociale. Nell'avviso di	
	convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di	
	seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza in prima	
	convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli	
	Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli	
	interventuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato. La presidenza dell'assemblea spetta al	
	presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua	
	assenza al vice presidente o al consigliere più anziano di età. In via	
	residuale si applica l'articolo 2479 -bis, comma 4, del codice civile.	
	L'assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione	
	quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la	
	maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci, in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni	
	sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati.	
	Peraltro le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni	

	dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportino	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società e	
	la nomina dei liquidatori, devono essere adottate con il voto favorevole	
	della maggioranza dei soci.	
	Art.16) Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale	
	redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e segretario e dal notaio,	
	se richiesto dalla legge.	
	Il verbale deve indicare:	
	a) la data dell'assemblea;	
	b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da	
	ciascuno;	
	c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro	
	dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere	
	trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Le votazioni si fanno per alzata di mano. Devono farsi per appello	
	nominale quando l'assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti dei	
	presenti.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualsiasi siano il valore e in	
	numero delle quote sociali da lui sottoscritte.	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro	

	dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire all'Assemblea	
	hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, mediante	
	delega, scritta.	
	Le deleghe, delle quali deve farsi menzione nel verbale, debbono essere	
	conservate dalla società cooperativa.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art.17) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione,	
	composto da tre (3) a cinque (5) membri, secondo il numero esatto che	
	verrà determinato dai soci in occasione della nomina.	
	La nomina degli amministratori compete ai soci. La maggioranza degli	
	amministratori è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al	
	momento della nomina, comunque non superiore a tre (3) esercizi sociali.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente, a	
	maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di	
	presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della loro	
	nomina; con la medesima maggioranza può essere nominato anche un	
	vicepresidente cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in	
	caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto	
	della nomina.	
	L'Assemblea dei soci può determinare un compenso da corrispondere agli	
	amministratori per la loro attività di gestione.	

	Art.18) Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale,	
	sia altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi	
	membri.	
	Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso spedito o	
	consegnato con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo (es. fax o posta	
	elettronica), almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza a ciascun	
	amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di	
	urgenza, almeno un giorno prima.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente in forma collegiale	
	con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le modalità di espressione del	
	voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che	
	consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che	
	si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.	
	Art.19) Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione della società,	
	a tal fine potrà compiere tutti gli atti e le operazioni sia di ordinaria che di	
	straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di	
	quelle operazioni che la legge ed il presente statuto riservano	
	espressamente ai soci.	
	La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio	
	spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vicepresidente,	
	in caso di assenza o impedimento documentati del primo.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare a terzi parte delle proprie	
	attribuzioni determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.	

	La nomina di eventuali direttori, di institori e di procuratori speciali spetta	
	all'organo amministrativo.	
	ORGANI DI CONTROLLO	
	Art.20) Il Collegio Sindacale ove nominato si compone di tre membri	
	effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti aventi i	
	requisiti di legge.	
	Essi durano in carica tre (3) esercizi sociali e sono sempre rieleggibili.	
	Ai sindaci verrà corrisposto, per tutta la durata della carica, il compenso	
	previsto dalle tariffe professionali.	
	Il Collegio Sindacale ha tutti i doveri e i poteri stabiliti dalla legge e può	
	essergli affidato anche il controllo contabile della società.	
	In alternativa al Collegio Sindacale il controllo contabile può essere	
	esercitato da un Revisore avente i requisiti di legge ed eleggibile in ogni	
	momento dall'assemblea dei soci.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi ed il Revisore svolge tutte le funzioni di	
	legge.	
	La legge determina i casi di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale e	
	del Revisore.	
	SCIoglimento e NORME DI RINVIO	
	Art.21) Le previsioni statutarie che sanciscono il rispetto dei requisiti	
	mutualistici sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	Art.22) I criteri e le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la	
	società ed i soci verrà disciplinato da un regolamento interno redatto dal	
	Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze di legge.	

	Art.23) In qualsiasi caso di scioglimento della Cooperativa l'assemblea	
	nominerà preferibilmente tra i soci uno o più liquidatori, stabilendone i	
	poteri.	
	Art.24) Il patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio finale di	
	liquidazione, previo rimborso del capitale effettivamente versato dai soci e	
	dei dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito	
	ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 59/92.	
	Art.25) La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa	
	sociale ai sensi dell'art. 3, comma 2, L. 381/91.	
	Art.26) Il funzionamento tecnico ed amministrativo e la regolamentazione	
	e disciplina dei rapporti di lavoro con i soci lavoratori sono disciplinati dal	
	regolamento interno.	
	CONTROVERSIE	
	Art.27) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci	
	e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero, può essere devoluta ad un Collegio	
	Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale	
	ove ha sede la società, il quale provvederà entro trenta giorni della	
	richiesta effettuata dalla parte più diligente.	
	Gli arbitri decideranno "de bono et aequo" senza formalità di procedura; il	
	lodo è inappellabile.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del	
	collegio arbitrale.	

	Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le	
	parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse	
	nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale.	
	Art.28) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le	
	disposizioni di legge in materia alle quali si fa riferimento.	
	=====	
	La presente è copia conforme allo statuto della società cooperativa	
	denominata "Calicanto società cooperativa sociale -Onlus" con sede in	
	Ragusa, aggiornato e vigente dopo l'ultima modifica apportata con verbale	
	a mio rogito del 17 maggio 2005 rep.n.132394.	
	=====	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio	
	di Ragusa autorizzata con provvedimento prot.n.32564/8 del 2 aprile 2003	
	del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate -ufficio delle Entrate	
	di Ragusa -	
	=====	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su	
	supporto cartaceo ai sensi dell'art.20, comma terzo, D.P.R. 445/2000 che	
	si trasmette ad uso Registro Imprese -	